

Allegato 1 - Prezzi di esercizio, determinazione dei prezzi di aggiudicazione e dei costi specifici di investimento degli impianti

1. Prezzi di esercizio

Fonte rinnovabile	Taglie di potenza	Prezzo di esercizio	Prezzo di esercizio superiore	Prezzo di esercizio inferiore
	MW	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Fotovoltaica	> 1	80	95	65
Eolica	> 1	85	95	70
Idraulica	> 1	90	105	80
Gas residuati dai processi di depurazione	> 1	85	100	75

Tabella 1 – Prezzi di esercizio

2. Correzioni del prezzo di aggiudicazione

1. Al fine di tener conto dei diversi livelli di costo e delle esternalità positive connesse, per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh, per impianti realizzati su specchi d'acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 5 €/MWh.

2. Per la tecnologia fotovoltaica il prezzo di aggiudicazione è corretto per tener conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

3. Calcolo del prezzo di aggiudicazione per gli interventi di rifacimento

Per gli impianti oggetto di rifacimento, così come definiti all'Allegato 4 al presente decreto, al prezzo di aggiudicazione si applicano i seguenti coefficienti di gradazione D:

- per interventi di rifacimento integrale il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,95;
- per interventi di rifacimento integrale che prevedono un aumento di potenza pari almeno al 20% della potenza dell'impianto preesistente il coefficiente di gradazione D è posto pari a 1;
- esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, per interventi di rifacimento integrale che non prevedono la rimozione delle strutture di montaggio il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9; lo stesso valore è posto pari a 0,95 nei casi di cui alla precedente lettera b);
- esclusivamente per impianti idroelettrici, per interventi di rifacimento parziale il coefficiente di gradazione è posto pari a 0,73;

4. Calcolo della riduzione del prezzo di aggiudicazione nei casi di cumulo (articolo 14)

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, il prezzo di aggiudicazione è calcolato applicando il fattore percentuale $(1-F)$, dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 35% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Per le altre fattispecie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) al fine di tener conto delle condizioni di cumulabilità e di determinare la riduzione del prezzo di aggiudicazione, si tiene conto del valore della sovvenzione equivalente al conto capitale secondo le modalità definite nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12.

5. Costi specifici di investimento

Fonte rinnovabile	Costo specifico di investimento
	€/kW
Fotovoltaica	900
Eolica	1.420
Idraulica	3.160
Gas residuati dai processi di depurazione	3.500

Tabella 1 – Costi specifici di investimento

Allegato 2 – Costruzione della curva di domanda

Con riferimento a ciascuna procedura competitiva il GSE procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla interpolazione delle cinque coppie quantità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 1, determinate come di seguito descritto. I prezzi di riferimento nel seguito richiamati sono aggiornati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5:

- a) punto A: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a zero;
- b) punto B: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza minimo individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 6 comma 1, lettera b);
- c) punto C: ordinata pari al prezzo di esercizio e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- d) punto D: ordinata pari al prezzo di esercizio inferiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di potenza massimo individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 6 comma 1, lettera b);
- e) punto E: ordinata pari zero e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a quella che caratterizza il punto D.




Figura 1 – Curva di domanda

Allegato 3 – Requisiti specifici per l'accesso ai meccanismi di supporto

La partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso al meccanismo di supporto sono subordinati al rispetto dei requisiti specifici di cui ai successivi paragrafi, resta fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza.

1. Impianti idroelettrici

Per impianti idroelettrici la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) Fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. gli impianti idroelettrici rientrano in una delle seguenti casistiche da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare:
 1. sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 2. utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 3. utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa, anche ove le briglie siano o siano state al servizio di impianti idroelettrici;
 4. utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
 - ii. la concessione di derivazione è conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in particolare alle Tabelle 11 e 13 dell'Allegato A del medesimo d.d. ed alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017 nonché, come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come recepite dall'articolo 77, comma 10 –bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conformità è verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai soli fini dell'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, a supporto dell'autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. L'autorità concedente è tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per l'espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario è tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE secondo le modalità individuate dalle regole operative di cui all'articolo 12 al presente decreto. Sulla base delle richieste pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, SNPA pubblica il calendario dell'avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente. L'istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti. I costi dell'istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, precisate da SNPA sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- b) per impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla concessione, ove non sia stato altrimenti regolato il corso, deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono regolati i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, e l'assenso del consorzio medesimo. In assenza della concessione è sufficiente che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua.

2. Gas residuati dai processi di depurazione

Per impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) per impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 2 MW è necessario il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al Titolo V, Capo II del decreto legislativo n. 199 del 2021, comprovato tramite il rilascio della certificazione di sostenibilità di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) per impianti di potenza termica nominale inferiore a 2 MW le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano, tale requisito non è richiesto se il digestato viene immediatamente conferito agli impianti di compostaggio.

3. Impianti fotovoltaici

Per impianti fotovoltaici, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici e gli impianti su specchi d'acqua, la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l'accesso ai meccanismi di supporto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a) sono realizzati con componenti di nuova costruzione;
- b) i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 e s.m.i.;
- c) per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o comunque contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse. Il GSE rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12.

Allegato 4 – Categorie d'intervento ammissibili

Tutti gli interventi citati nel presente Allegato devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi, ulteriori indicazioni insieme alle caratteristiche impiantistiche atte a garantire la possibilità di misura dell'energia imputabile a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal GSE nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12 al presente decreto.

1. Impianto di nuova costruzione

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato nuovo se non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti ed è realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno cinque anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.

A tal fine si specifica che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

2. Rifacimento Integrale

È l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nei paragrafi successivi.

2.1 Impianto idroelettrico

È l'intervento che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione, di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento; l'intervento di rifacimento integrale non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

2.2 Impianto diverso da idroelettrico

Per il rifacimento integrale di un impianto diverso da un impianto idroelettrico possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

In particolare:

- a) per impianti eolici l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;
- b) per impianti fotovoltaici: l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto;

in entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento. Al riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di rifacimento integrale è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle opportune

apparecchiature di misura, al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

3. Potenziamento

Il potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sullo stesso volte ad ottenere un aumento della potenza o la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché, in entrambi i casi, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME). L'intervento di potenziamento non è contemplato per gli impianti idroelettrici.

4 Rifacimento parziale

Il rifacimento parziale è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e prevede almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina alternatori della sezione oggetto di intervento.

L'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.